

# **FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

## **Scuola di specializzazione per le professioni legali**

### **Regolamento**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione e finalità della Scuola**

1. E' istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" la Scuola di specializzazione per le professioni legali, ai sensi della L. 17 novembre 1997, n. 398. Obiettivo formativo della Scuola è quello di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti. La Scuola ha la durata di due anni e comprende un anno comune e un anno articolato nei seguenti indirizzi: giudiziario - forense, notarile.

#### **Art. 2**

##### **Convenzioni con altre Università**

1. Su proposta della Facoltà di Giurisprudenza possono concorrere alla Scuola, sulla base di appositi accordi e convenzioni, altre Università sedi di Facoltà di Giurisprudenza. L'Università o le Università convenzionate concorrono a garantire il supporto gestionale o le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessari al funzionamento.

#### **Art. 3**

##### **Ammissione alla Scuola**

1. Possono essere ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in Giurisprudenza dell'ordinamento magistrale o a questo equivalenti, in numero determinato annualmente dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, nella misura stabilita dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti determinato, indetto con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito la laurea in data anteriore alla prova di esame. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Non è ammessa nella prova d'esame la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è costituita con decreto rettorale su proposta del Consiglio direttivo della Scuola ed è composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio. La commissione è presieduta dal professore avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Per il concorso di ammissione è altresì costituito, con decreto rettorale, un comitato di vigilanza. La commissione dispone di 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova d'esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, dal decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sede amministrativa della Scuola stessa.

#### **Art. 4**

##### **Organi della Scuola**

1. Sono organi della Scuola:
  - a) Il Direttore
  - b) Il Vice-direttore
  - b) Il Consiglio direttivo.

#### **Art. 5**

##### **Il Direttore e il Vice-direttore**

1. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo appartenente al settore scientifico disciplinare Scienze giuridiche (Area 12, IUS), e rimane in carica due anni. E' nominato con decreto del Rettore.
2. Il Direttore rappresenta la Scuola e:
  - a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
  - b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza che siano idonee ed opportune nel necessario rispetto dei compiti del Consiglio Direttivo e dell'autonomia della didattica dei docenti.
  - c) nomina tra i professori universitari di ruolo componenti del Consiglio direttivo un vice-direttore, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni e dal quale può comunque farsi coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni.
3. L'esercizio delle funzioni di Direttore e di Vice-direttore sono gratuiti.

#### **Art. 6**

##### **Il Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da dodici componenti e rimane in carica quattro anni.
2. Il Consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui cinque professori universitari di ruolo in discipline di Scienze giuridiche (Area 12, IUS) ed uno in discipline di Scienze economiche e statistiche (Area 13, SECS) designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza anche sulla base delle convenzioni con le sedi eventualmente consorziate, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dallo stesso Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate, rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale con mandato quadriennale.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Sono considerati presenti anche i componenti collegati in audio/video conferenza purché il Direttore sia fisicamente presente nel luogo della riunione e a condizione che sia garantita la stessa partecipazione attiva che sarebbe consentita nella riunione personale nello stesso luogo.
4. Nel caso in cui durante un mandato venga meno uno o più componenti, gli organi che li hanno designati provvederanno a nuova designazione per il rimanente periodo.
5. Il Consiglio direttivo:
  - a) cura la gestione organizzativa della Scuola e lo svolgimento della prova di ammissione;
  - b) definisce la programmazione delle attività didattiche;
  - c) esercita le attribuzioni previste dall'art. 94 d.p.r. 11.7.1980, n. 382, in quanto compatibili;
  - d) elegge il Direttore della Scuola;
  - e) propone il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento, attribuiti con decreto del Rettore dell'Università, sentito il Consiglio di Facoltà.

## **Art. 7**

### **Ordinamento didattico**

1. I contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi della Scuola e quelli specifici degli indirizzi stessi sono i seguenti:

#### *1° Anno - Area A.*

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto internazionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, bilancio e principi contabili.

#### *2° Anno - Area B - indirizzo giuridico-forense.*

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica.

#### *2° Anno - Area C - indirizzo notarile.*

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persona, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

2. In conformità ai contenuti minimi qualificanti di pertinenza di ciascuna area e con riferimento ai connessi settori scientifico-disciplinari, il consiglio direttivo determina annualmente le attività didattiche e i relativi crediti formativi. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che gli consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Il Consiglio direttivo programma lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato, riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, e sedi giudiziarie, previa stipula di accordi e convenzioni tra l'università e gli ordini professionali, le scuole del notariato e gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria. Le attività formative della scuola si svolgono nel periodo compreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo e comportano un impegno annuo di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui non meno del 50% dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore. La frequenza è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per gravidanza, malattia o per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del Consiglio direttivo della scuola, il Consiglio stesso, qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone modalità e tempi per il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di durata della scuola, ovvero altrimenti la ripetizione dell'anno.

3. Nel rispetto dei contenuti minimi qualificanti dell'ordinamento didattico previsti dall'articolo 7 e dall'allegato 1 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 ed ai sensi delle disposizioni sulla programmazione dell'attività didattica come previsto nell'articolo 6 dello stesso Decreto, i moduli didattici e quelli orari, nonché i relativi crediti formativi sono organizzati, secondo l'afferenza alle aree e connessi settori scientifico-disciplinari, come segue:

#### *Area A: 1° anno*

Diritto civile  
Diritto amministrativo  
Diritto penale  
Diritto processuale civile

Diritto processuale penale  
Diritto processuale amministrativo  
Diritto commerciale  
Diritto del lavoro e della previdenza sociale  
Fondamenti del diritto europeo  
Diritto dell'Unione europea  
Diritto internazionale  
Bilancio e principi contabili  
Informatica giuridica

*Area B: II anno - Indirizzo giudiziario – forense*

Diritto civile  
Diritto amministrativo  
Diritto penale  
Diritto processuale civile  
Diritto processuale penale  
Diritto processuale amministrativo  
Diritto del lavoro e della previdenza sociale  
Diritto costituzionale  
Diritto tributario  
Diritto commerciale  
Diritto e politiche dell'Unione europea  
Diritto ecclesiastico  
Deontologia e ordinamento giudiziario  
Deontologia e ordinamento forense  
Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica

*Area C: II anno - Indirizzo notarile*

Diritto civile  
Diritto commerciale  
Diritto tributario  
Diritto delle persone  
Diritto di famiglia  
Diritto delle successioni  
Diritto della proprietà e dei diritti reali  
Diritto della pubblicità immobiliare  
Diritto delle obbligazioni e dei contratti  
Diritto dei titoli di credito  
Diritto delle imprese e delle società  
Volontaria giurisdizione  
Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica  
Legislazione e deontologia notarile

4. Gli incarichi e i moduli di insegnamento sono conferiti, per affidamento o per supplenza a professori universitari di ruolo e a ricercatori universitari dando priorità agli interni all'Ateneo, nonché, per contratto, a magistrati, notai e avvocati di provate capacità ed esperienza. Gli incarichi sono conferiti e i contratti sono stipulati annualmente e hanno durata pari al modulo al quale si riferiscono. Per ogni insegnamento disciplinare il Consiglio della Scuola individua un responsabile con compiti di coordinamento. Per l'esercizio di tale funzione, nei limiti del bilancio, il Consiglio può stabilire specifici compensi in relazione alla complessità dell'incarico medesimo.

5. Ove il numero degli iscritti lo renda opportuno il Consiglio Direttivo della Scuola può procedere alla ripartizione in classi con la nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. La nomina di più docenti è obbligatoria ove il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In questi casi, uno dei docenti, svolge le funzioni di coordinatore delle classi di studenti relative alla medesima disciplina, su designazione del Consiglio Direttivo.

6. All'inizio di ciascun anno accademico il Consiglio direttivo approva un dettagliato calendario delle attività didattiche recante l'indicazione delle discipline insegnate, delle ore assegnate a ciascuna disciplina o modulo, dei nominativi dei docenti, dei programmi e delle modalità didattiche.

7. Il Consiglio direttivo, in sede di programmazione, determina le esigenze didattiche, le relative modalità di svolgimento e di verifica.

8. Per uno o più settori disciplinari considerati congiuntamente, il Consiglio direttivo nomina, sentiti anche i componenti dei settori disciplinari interessati, uno o più responsabili con compiti di coordinamento.

9. Non meno della metà delle ore di ciascuna disciplina è dedicata allo svolgimento di attività pratiche. Nell'ambito delle ore dedicate ad attività pratiche, il periodo di tirocinio non può essere complessivamente superiore alle 50 ore.

10. Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, può deliberare l'attivazione di nuove discipline nonché distribuire diversamente il carico delle ore in modo da adeguare l'ordinamento degli studi alle esigenze didattiche.

## **Art. 8**

### **Verifiche di profitto intermedie ed esame finale**

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. La commissione per l'esame finale è costituita con delibera del Consiglio direttivo ed è composta di sette membri di cui quattro professori universitari di ruolo, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

## **Art. 9**

### **Servizio di tutorato**

1. Il servizio di tutorato è affidato, a magistrati, avvocati, notai, nonché a docenti universitari, ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca, nominati con le stesse modalità previste per il conferimento dell'incarico ai docenti.

2. Gli incaricati del servizio di tutorato svolgono compiti integrativi delle attività didattiche, nonché di assistenza e di orientamento degli iscritti alla Scuola in modo da renderli più attivamente partecipi al processo formativo.

## **Art. 10**

### **Frequenza**

1. I corsi avranno luogo presso la facoltà di Giurisprudenza, nei luoghi che saranno di volta in volta deputati.

2. La frequenza ai corsi e alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Al riguardo trova applicazione l'art. 7, commi 4, 5 e 6, D.M. 21.12.1999, n. 537.